

## **Agenzia Piemonte Lavoro**

### **Direzione provinciale del lavoro**

### **Sportello Unico per l'Immigrazione e Analisi tecnica sull'utilizzo dei lavoratori extracomunitari nella provincia di Torino**

#### **A cura di**

- Roberto Piatti e Rossella Bosco  
Agenzia Piemonte Lavoro
- Carlo Ricciardi e Andreina Costa  
Direzione provinciale del lavoro  
Con la collaborazione di:
- Giampiero Colore  
Direzione provinciale del lavoro

### **Sportello Unico per l'Immigrazione**

Lo Sportello unico per l'immigrazione introdotto dalla Legge 189/2002 (Bossi-Fini), è presente in ogni Provincia, ed è responsabile del procedimento per l'assunzione di lavoratori extracomunitari e neocomunitari; è competente inoltre in merito alle conversioni dei permessi di soggiorno e alle pratiche relative ai ricongiungimenti familiari.

La finalità principale dello Sportello Unico è quello di permettere all'utenza di rapportarsi con un unico ufficio che andrà ad occuparsi di tutte le pratiche che precedentemente venivano svolte separatamente da una pluralità di Amministrazioni (Prefettura-UTG, Direzione Provinciale Lavoro, Questura).

La legge 189/2002 prevede che lo Sportello Unico si basi su procedure informatizzate per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari; con il regolamento di attuazione, approvato con DPR 334/2004, oltre che all'effettiva istituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione, si assiste al pieno utilizzo dell'informatica per la gestione delle procedure di

ingresso dei lavoratori non comunitari, INPS, INAIL e tutti i sistemi informatizzati relativi alla gestione dei flussi migratori, faranno parte del sistema informativo dello Sportello Unico.

Occorre evidenziare che, sotto l'aspetto sostanziale, la legge n. 189/2002 ha collegato l'ingresso del lavoratore straniero all'esistenza di contratto di lavoro, consentendo l'ingresso per lavoro subordinato unicamente in presenza di una richiesta di assunzione nominativa o numerica proveniente da un datore di lavoro ben individuato e dotato della capacità economico-finanziaria, cioè in grado di sostenere gli oneri retributivi e previdenziali derivanti dall'assunzione nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite nel decreto flussi.

Nel febbraio 2006 è stato siglato un protocollo d'intesa Ministero dell'Interno – C.E.P.A. (raggruppamento rappresentante gli istituti di Patronato CGIL, CISL, UIL) che prevede la collaborazione per la semplificazione dei procedimenti in materia di immigrazione sulla base delle competenze che la Legge 152 del 2001 (Nuova disciplina per gli istituti di Patronato e di assistenza sociale) prevede per i Patronati: il ruolo dei patronati sarà quello di supporto nella compilazione dei modelli di domanda, dell'informazione sui documenti da allegare e della possibilità attraverso un canale telematico privilegiato di seguire l'iter delle pratiche con relativi esiti finali

Per quanto riguarda l'attività dello Sportello Unico in provincia di Torino, analizziamo di seguito i dati relativi all'anno 2005, forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

In primo luogo esaminiamo le informazioni inerenti l'applicazione dell'articolo 27 del TU-Dlgs 286/1998 (come modificato dalla L: 189/2002) (Ingressi per lavoro in casi particolari<sup>1</sup>).

Occorre evidenziare come i dati di seguito riportati siano stati fortemente determinati dall'"evento olimpico"; da rilevare che lo Sportello Unico ha iniziato la propria attività a decorrere dal mese di luglio, per cui nei sei mesi precedenti ha operato per conto della Prefettura la Direzione Provinciale del Lavoro.

## ARTICOLO 27 - INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

### ANNO 2005 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO\*

GENNAIO→→GIUGNO

586

#### AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLO SPORTELLO UNICO

LUGLIO→→DICEMBRE


1.493

#### TOTALE GENERALE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

GENNAIO→→DICEMBRE

2.079


\* Autorizzazioni rilasciate per conto della Prefettura (a seguito di incontri interni), in attesa della apertura dello Sportello unico



Le successiva tabella e relativo grafico evidenziano, in merito alle autorizzazioni rilasciate, la distribuzione per nazionalità di provenienza.

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>NUMERO</b>	<b>NAZIONALITA'</b>	<b>NUMERO</b>
ALBANIA	3	JUGOSLAVIA	3
ARGENTINA	4	LITUANIA	1
AUSTRALIA	10	MALESIA	4
BIELORUSSIA	4	MAROCCO	1
BOSNIA AND HERZEGOWINA	6	MESSICO	2
BRASILE	13	MOLDAVIA	3
BULGARIA	26	PERU'	26
CANADA	5	POLONIA	20
CHILE	7	ROMANIA	571
CINA	275	RUSSIA	7
COLOMBIA	1	SERBIA	46
CROAZIA	61	SINGAPORE	10
CUBA	3	SLOVENIA	135
EGITTO	1	STATI UNITI D'AMERICA	132
ESTONIA	3	SUDAN	1
GIAPPONE	14	TUNISIA	31
INDIA	6	TURCHIA	22
IRAN	1	UCRAINA	2
ISRAELE	1	VIETNAM	32
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1493</b>	

### ARTICOLO 27 - DISTRIBUZIONE PER NAZIONALITA'



Le prossime tabelle permettono di focalizzare maggiormente la distribuzione delle autorizzazioni per nazionalità di provenienza scorporando queste ultime per aree continentali.

Possiamo rilevare come la presenza maggiore sia riferita a soggetti provenienti da paesi europei (61,15%), seguono i lavoratori provenienti da paesi asiatici e medio orientali (22,97%), dal nord, centro e sud america (12,93), dall'Africa (2,28%) e per finire dall'Oceania (0,67%).


NAZIONALITA'	NUMERO
ALBANIA	3
BIELORUSSIA	4
BOSNIA AND HERZEGOWINA	6
BULGARIA	26
CROAZIA	61
ESTONIA	3
JUGOSLAVIA	3
LITUANIA	1
MOLDAVIA	3
POLONIA	20
ROMANIA	571
RUSSIA	7
SERBIA	46
SLOVENIA	135
TURCHIA	22
UCRAINA	2
<b>TOTALE</b>	<b>913</b>

NAZIONALITA'	NUMERO
CINA	275
GIAPPONE	14
INDIA	6
IRAN	1
ISRAELE	1
MALESIA	4
SINGAPORE	10
VIETNAM	32
<b>TOTALE</b>	<b>343</b>

NAZIONALITA'	NUMERO
EGITTO	1
MAROCCO	1
SUDAN	1
TUNISIA	31
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

NAZIONALITA'	NUMERO
ARGENTINA	4
BRASILE	13
CANADA	5
CHILE	7
COLOMBIA	1
CUBA	3
MESSICO	2
PERU'	26
STATI UNITI D'AMERICA	132
<b>TOTALE</b>	<b>193</b>

NAZIONALITA'	NUMERO
AUSTRALIA	10
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>



Per quanto riguarda le informazioni inerenti l'applicazione dell'articolo 29 del TU-Dlgs 286/1998 (come modificato dalla L: 189/20 02) (Ricongiungimento familiare<sup>2</sup>), le tabelle di seguito riportate illustrano i dati relativi l'anno 2005.

**ARTICOLO 29 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

**DATI AL 31-12-2005**


<b>DOMANDE PERVENUTE</b>	
<b>1851</b>	
<b>PROTOCOLLATE</b>	<b>DA TRATTARE QUESTURA</b>
<b>1851</b>	<b>0</b>

<b>(vecchia normativa)</b>	
<b>IN ATTESA INTEGRAZIONE</b>	<b>DA FARE S.D.I</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	


<b>DEFINITE</b>				<b>IN ISTRUTTORIA</b>			
<b>NULLA OSTA CONSEGNATI</b>	<b>NULLA OSTA PRONTI DA CONSEGNARE</b>	<b>RIGETTI</b>	<b>ARCHIVIATI</b>	<b>già convocati SOSPESI</b>	<b>IN ATTESA PARERE QUESTURA</b>	<b>CONVOCATI PER CONSEGNA CERTIFICATI</b>	<b>già convocati DOCUMENTI DA INTEGRARE</b>
792	90	38	53	285	42	198	353
<b>973</b>				<b>878</b>			
<b>1851</b>							

DPCM 17-12-2004<sup>3</sup> - ARTICOLI 22<sup>4</sup> - 24<sup>5</sup>

	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
Stagionali	62	311	62	14	0




Sub. non stagionali "altre nazionalità"	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
- Lavoro domestico - assistenza alla persona	455	3209	427	41	28
- Settore edile	231	1518	184	8	47
- Altri settori produttivi	169	2477	159	17	10




Sub. non stagionali "quote riservate"	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
- Albanesi	41	326	32	0	9
- Tunisini	98	131	71	2	27
- Marocchini	50	1006	48	10	2
- Egiziani	124	127	50	2	74
- Filippini	57	100	48	2	9
- Nigeriani	40	40	12	0	28
- Moldavi	75	613	63	1	12
- Somali	100	5	3	0	66
- Cingalesi	15	15	12	0	3
- Bengalesi	35	91	30	0	5
- Pakistani	46	46	21	5	25
- Futuri accordi	0	0	0	0	0


### NON STAGIONALI QUOTE RISERVATE/ASSEGNATE




### NON STAGIONALI QUOTE RISERVATE/AUTORIZZAZIONI




### NON STAGIONALI QUOTE RISERVATE/AUTORIZZAZIONI




	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
Sub. non stagionali dirigenti/lavoratori altamente qualificati	65	93	50	9	15




Autonomi	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
- Per conversione motivi studio	11	0	11	0	0



Sub. non stagionali di origine italiana	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
- Argentina, Uruguay, Venezuela	200	11	2	0	184




	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
<b>TOTALI</b>	<b>1874</b>	<b>10119</b>	<b>1285</b>	<b>111</b>	<b>544</b>




**ORDINANZA 22-04-2005**

	Totale quote	Pervenute	Rilasciate	Revocate	Residuo utilizzabile
Stagionali	300	362	161	8	39



**AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER CITTADINI NEO - COMUNITARI**

	Totale quote
Pratiche autorizzate	124
Pratiche revocate	13




## **Analisi tecnica sull'utilizzo dei lavoratori extracomunitari nella provincia di Torino**


L'analisi dei dati inerenti la vigilanza ed il controllo sul fenomeno dell'occupazione abusiva di cittadini extracomunitari inerente l'anno 2005, verifiche effettuate da parte del Servizio Ispezione del Lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro di Torino), ci consente di esaminare e valutare alcuni aspetti significativi del fenomeno.

Va innanzitutto evidenziato che i dati di seguito esaminati si riferiscono esclusivamente alle aziende ispezionate che vedevano occupato al loro interno almeno un lavoratore extracomunitario e che i settori coinvolti dall'indagine sono quelli dell'industria, dell'artigianato, del terziario e dell'agricolo.

Il settore industriale è stato scorporato in tre comparti definiti dalla dimensione delle imprese e di conseguenza in: grandi imprese (con oltre 100 dipendenti), medie (fino a 100 dipendenti) e piccole (meno di 9 dipendenti); unitamente al settore dell'artigianato è stata fatta una distinzione per tipologia merceologica (metalmecchanico, manifatturiero, chimico, edile, vari).




Nel dettaglio, i settori coinvolti dal Servizio Ispezione del Lavoro sono stati percentualmente per il 68,85% l'industria, il 15,88% l'artigianato, l'13,22% il terziario e lo 1,28% l'agricolo.




Limitatamente al campione esaminato, la presenza straniera nel 2005 è stata del 20,69% (2.010 extracomunitari su di un complessivo di 9.714 lavoratori); nel 2004 la presenza di stranieri era del 24,23% (1.970 immigrati su di un complessivo di 8.130 lavoratori); da notare come nel 2003 gli immigrati fossero 1.872 su un campione di 12.702 lavoratori (il 14,74%).

Per quanto riguarda la presenza di lavoratori extracomunitari nell'ambito dei vari settori, possiamo evidenziare come percentualmente quello che li vede maggiormente coinvolti sia l'artigianato con il 49,45%, seguito dall'agricolo con il 41,18%, il terziario con il 15,65% e l'industria con il 14,80%.




I valori cambiano sensibilmente se andiamo ad analizzare la presenza numerica rispetto al numero totale dei lavoratori coinvolti nell'ambito di ogni singolo settore ispezionato; in questo caso la maggior presenza si riscontra ovviamente nell'industria con 1.004 lavoratori extracomunitari su un complessivo di 6.785, seguita dall'artigianato con 763 immigrati su 1.543, dal terziario con 201 su 1.284 e dall'agricolo con 42 su 102.



## LAVORATORI STRANIERI E IRREGOLARITA'


Nell'ambito dei controlli effettuati dal Servizio Ispettivo del Lavoro di Torino, sono state riscontrate numerose irregolarità prevalentemente legate alla contrattualità; da evidenziare come siano stati ancora individuati lavoratori privi del permesso di soggiorno, fenomeno che vede coinvolti prevalentemente i settori dell'artigianato e del terziario.




Dall'esame delle tabelle precedenti, scorporando i vari settori oggetto di ispezioni e, prendendo in esame nell'ambito di ciascuno, il rapporto tra gli extracomunitari presenti presso le imprese e quelli con posizione irregolare possiamo evidenziare le distribuzioni di seguito illustrate:

- Nel settore dell'**industria** la percentuale complessiva di irregolarità riscontrate si attesta al 4,78% (48 lavoratori irregolari su 1.004 presenti), di cui lo 0,1% relativo a soggetti privi del permesso di soggiorno (1 lavoratori) ed il 4,68% ad irregolari per altre cause prevalentemente legate alla contrattualità (47 lavoratori). Il fenomeno coinvolge allo stesso modo sia le imprese grandi che le medio-piccole, e va scemando man mano che le imprese


raggiungono dimensioni maggiori; vediamo infatti che la percentuale di irregolarità nelle piccole imprese è del 2,79% (1 lavoratore senza permesso di soggiorno), nelle medie del 0,72% e nelle grandi del 0,34% (non è stata rilevata la presenza di lavoratori senza permesso di soggiorno). I valori sono indicativi dell'andamento e ci permettono comunque di evidenziare come appunto le maggiori irregolarità si riferiscano a problematiche legate alla contrattualità.




- Nel settore dell'**artigianato** la percentuale di irregolarità è del 17,82% (136 lavoratori irregolari su 763), di cui l'1,57% relativo a soggetti privi del permesso di soggiorno (12 lavoratori) ed il 16,25% ad irregolari per altre cause (124 lavoratori).



- Nel settore del **terziario** la percentuale di irregolarità è del 33,33% (67 lavoratori irregolari su 201), di cui il 5,47% riferito a soggetti privi del permesso di soggiorno (11 lavoratori) ed il 27,86% (56 lavoratori) ad irregolari per altre cause.



- Nel settore **agricolo** la percentuale di irregolarità è del 23,81% (10 lavoratori su 42); riferito a irregolarità legata a cause contrattuali.



La visione delle tabelle di seguito presentate permette di valutare le osservazioni fino ad ora espresse.

**Tabella n. 1**

Tipologia	lavoratori	Industria			Altri settori			Totale
		Piccola azienda fino a 9 dip. nti	Media azienda fino a 100 dip. nti	Grande azienda oltre i 100 dip. nti	Settore artigianato	Settore terziario	Settore agricolo	
Totale	occupati	644	2.369	3.772	1.543	1.284	102	9.714
Totale	Extracomunitari	218	531	255	763	201	42	2.010

**Tabella n. 2**

Tipologia	lavoratori	Industria															Totale
		Piccola azienda fino a 9 dip. nti					Media azienda fino a 100 dip. nti					Grande azienda oltre i 100 dip. nti					
		Metal.	Manif.	Chim.	Edil.	Varie	Metal.	Manif.	Chim.	Edil.	Varie	Metal.	Manif.	Chim.	Edil.	Varie	
Totale	occupati	188	0	0	314	142	688	0	0	528	1.153	158	0	0	1.668	1.946	6.785
Totale	Extracomunitari	41	0	0	82	461	63	0	0	146	322	0	0	0	148	107	1.004

**Tabella n. 3**

Tipologia	lavoratori	Artigianato					Totale
		Metal.	Manif.	Chim.	Edil.	Varie	
Totale	occupati	198	0	0	998	347	1.543
Totale	Extracomunitari	58	0	0	582	123	763

**Tabella n. 4**

Tipologia	lavoratori	<b>Industria</b>			<b>Altri settori</b>			
		Piccola azienda fino a 9 dip.nti	Media azienda fino a 100 dip.nti	Grande azienda oltre i 100 dip.nti	Settore artigianato	Settore terziario	Settore agricolo	Totale
Totale	occupati	644	2.369	3.772	1.543	1.284	102	9.714
Di cui extracomunitari	Regolari	200	514	242	627	134	32	1.749
	Irregolari senza permesso soggiorno	1	0	0	12	11	0	24
	Irregolari altre cause	17	17	13	124	56	10	237
Totale	Extracomunitari	218	531	255	763	201	42	2.010

**Tabella n. 5**

Tipologia	lavoratori	<b>Industria</b>															Tot.
		Piccola azienda fino a 9 dip.nti					Media azienda fino a 100 dip.nti					Grande azienda oltre i 100 dip.nti					
		Metal.	Manif.	Chim	Edil.	Varie	Metal.	Manif.	Chim	Edil.	Varie	Metal.	Manif.	Chim	Edil.	Varie	
Totale	occupati	188	0	0	314	142	688	0	0	528	1.153	158	0	0	1.668	1.946	6.785
Di cui extracomunitari	Regolari	40	0	0	125	35	63	0	0	130	321	0	0	0	135	107	956
	Irregolari senza permesso sogg.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Irregolari altre cause	1	0	0	5	11	0	0	0	16	1	0	0	0	13	0	47
Totale	Extracomunitari	41	0	0	131	46	63	0	0	146	322	0	0	0	148	107	1.004

**Tabella n. 6**

Tipologia	lavoratori	Artigianato					Totale
		Metal.	Manif.	Chim.	Edil.	Varie	
Totale	occupati	198	0	0	998	347	1.543
Di cui extracomunitari	Regolari	44	0	0	479	104	627
	Irregolari senza permesso sogg.	0	0	0	12	0	12
	Irregolari altre cause	14	0	0	91	19	124
Totale	Extracomunitari	58	0	0	582	123	763


**Tabella n. 7**

Tipologia lavoratori		Altri settori		Totale
		Settore terziario	Settore agricolo	
Totale occupati		1.284	102	1.386
Di cui extracomunitari	Regolari	134	32	166
	Irregolari senza permesso sogg.	11	0	11
	Irregolari altre cause	56	10	66
Totale Extracomunitari		201	42	243

## Conclusioni

I dati inerenti ai controlli ispettivi effettuati nell'anno 2005 confermano come, analogamente agli anni precedenti, la presenza di lavoratori extracomunitari nell'ambito del nostro tessuto produttivo sia in costante crescita (soprattutto a seguito delle diverse regolarizzazioni che si sono susseguite negli ultimi anni) e si sia sviluppata all'interno di tutti i settori merceologici a conferma che il mercato del lavoro è il settore ove si afferma in maniera più evidente la forza dell'immigrazione; negli anni scorsi pur essendo i campioni esaminati di anno in anno globalmente inferiori, la presenza di immigrati si è sempre costantemente incrementata.

Nell'ambito del campione esaminato, la presenza straniera è stata del 20,69% (2.010 immigrati su 9.714 lavoratori); da rilevare come nel 2004 questa era del 24,23% (1.970 immigrati su 8.130 lavoratori) quindi sensibilmente superiore, essendo il campione esaminato inferiore all'attuale. Da notare come nel 2003 gli immigrati fossero 1.872 su un campione di 12.702 lavoratori (il 14,74%) e nel 2002 1.827 su un campione di 16.883 lavoratori (10,82%).



CAMPIONI ESAMINATI	
ANNO	N° LAVORATORI
<b>2005</b>	<b>9.714</b>
<b>2004</b>	<b>8.130</b>
<b>2003</b>	<b>12.702</b>
<b>2002</b>	<b>16.883</b>


I dati dimostrano come la presenza di immigrati nel nostro tessuto produttivo si sia sviluppata un po' in tutti i settori merceologici, come evidenziato dall'aumento medio del numero di lavoratori in questi anni a dimostrazione che è in atto un'evoluzione della domanda di lavoro in rapporto alle necessità complessive dei vari settori produttivi; la costante crescita

del numero delle imprese che assumono personale extracomunitario, fa sì che troviamo lavoratori stranieri nell'ambito di produzioni che richiedono professionalità qualificate.

Inoltre gli immigrati sono principalmente occupati in imprese di piccole dimensioni; circa il 61% del totale dei lavoratori stranieri alle dipendenze è occupato in imprese con meno di 9 dipendenti, nell'artigianato, nel terziario e nell'agricoltura, mentre la quota dei nazionali occupati in tali imprese è di circa il 66%. Il settore che li vede maggiormente impiegati quantitativamente è quello dell'edilizia con il 50,1% del totale dei lavoratori immigrati, seguito dall'artigianato con il 49,45% e dall'agricoltura con il 41,17%.

Nell'analisi del campione riferito al 2004 il fenomeno dell'irregolarità presentava un sensibile incremento (21,17% di irregolari su 1970 lavoratori) a fronte di un incremento della presenza di immigrati del 5,24% rispetto al 2003, dove si poteva rilevare invece una notevole riduzione di presenze irregolari (12,50% di irregolari su 1872 lavoratori) a confronto con il 2002 (34,81% di irregolari su 1827 lavoratori); nel campione esaminato riferito al 2005 (superiore al quello del 2004), si torna a rilevare un sensibile calo delle irregolarità legato comunque prevalentemente a problematiche contrattuali (l'11,79% riferito a 237 lavoratori), mentre la presenza di soggetti privi di permesso di soggiorno si è ridotta notevolmente (l'1,19% riferito a 24 lavoratori).


Dai dati esaminati si evidenzia come il fenomeno dell'irregolarità continui ad essere una prerogativa delle imprese artigiane (17,82%), del terziario (33,33%) e dell'agricolo (23,81%) mentre, rispetto agli anni scorsi, è rilevabile un calo sensibile nell'ambito del settore industriale, specialmente in riferimento alle piccole aziende (meno di 9 dipendenti); da rilevare come nel settore industriale le irregolarità siano riferite quasi esclusivamente a problematiche legate alla contrattualistica.



Per concludere, forniamo alcuni dati relativi a controlli mirati effettuati da parte del Settore Ispezione del Lavoro di Torino, tenendo presente che il campione utilizzato per l'analisi di cui alle pagine precedenti, è riferito al complesso delle ispezioni effettuate nella Provincia di Torino e nell'ambito delle quali è stata rilevata la presenza di soggetti extracomunitari.



La prima ispezione mirata è riferita ai controlli effettuati al fine di rilevare esclusivamente la presenza di immigrati. Possiamo verificare come siano state ispezionate 350 imprese di cui 220 irregolari (62,86%); su 560 dipendenti la presenza di immigrati è di 431 unità di cui 186 regolari (33,21%) e 245 irregolari (43,75%):

		NUMERO LAVORATORI INTRESSATI ALLE ISPEZIONI		
AZIENDE ISPEZIONATE	AZIENDE IRREGOLARI	TOTALE LAVORATORI	IMMIGRATI REGOLARI	IMMIGRATI IRREGOLARI
350	220	560	186	245




La seconda ispezione mirata è riferita ai controlli sulla vigilanza inerente il lavoro minorile; in questo caso sono state ispezionate 30 imprese che occupavano al loro interno 591 lavoratori. Nel complesso dei lavoratori occupati la presenza minorile è di 49 unità (8,29%) di cui 25 extracomunitari (il 51,02%); è interessante notare che il 36,73% dei minori occupati (18 unità), risulta con posizione irregolare e che solo il 12,50% delle irregolarità è riferita ad extracomunitari (2 unità).

IMPRESE ISPEZIONATE	LAVORATORI OCCUPATI				
	TOTALE	MINORI			
		REGOLARI		IRREGOLARI	
		Totale	Di cui extracomunitari	Totale	Di cui extracomunitari
30	591	33	23	16	2




VIOLAZIONI					
ETA' MINIMA DI ASSUNZIONE	LAVORI VIETATI	VISITE MEDICHE PERIODICHE	ORARI LAVORO RIPOSI E FERIE	ALTRE VIOLAZIONI	TOTALE
1	0	42	0	0	43



# RIEPILOGO GENERALE ISPEZIONI

## Raffronto 2002 - 2003 - 2004 - 2005



1

**Articolo 27 Ingresso per lavoro in casi particolari.**

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
    - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
    - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
    - c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
    - d) traduttori e interpreti;
    - e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
    - f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
    - g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
    - h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
    - i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
    - l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
    - m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
    - n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
    - o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
    - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91<sub>2</sub>;
    - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
    - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
    - r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
  2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
  3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
  4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
  5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera dal sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

2

**Articolo 29 (Ricongiungimento familiare)**

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
  - a) coniuge non legalmente separato;
  - b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  - b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  - c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
  - d) [parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana].
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
  - a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
  - b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

3

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004** (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2.2.2005)

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, contestualmente al presente decreto viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, in sede di programmazione transitoria, sono determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2005; Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004 con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del «Trattato di adesione», di non applicare per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova

adesione Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il 2005, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non stagionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2005 e' ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 17 dicembre 2004

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232

4

**Articolo 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del **decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469**, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del **decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181**. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla **legge 30 marzo 2001, n. 152**, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

**(23/cost)** La Corte costituzionale, con **ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419** (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.

**(83/a)** Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 33, **L. 30 luglio 2002, n. 189** e il comma 6 dell'art. 1, **D.L. 9 settembre 2002, n. 195**, come modificato dalla relativa legge di conversione.

**(84)** Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 18, **L. 30 luglio 2002, n. 189**. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.

5

**Articolo 24 Lavoro stagionale.**

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del **decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469**, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12<sup>(86)</sup>.

**(86)** Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 20, **L. 30 luglio 2002, n. 189**. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.